

TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO

Sezione lavoro V/P

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del popolo italiano

il Giudice unico di Milano, dott. Pietro Martello, in funzione di Giudice del lavoro
nel procedimento proposto ex art 1 co.48 della Legge n. 92/2012,
iscritto al R.G.L.n. 13246/2013

promosso da G. C.
con gli Avv.ti PERRELLI GODINO

contro M. S.R.L.
con l'Avv. CAFERRI

contro L. S.R.L. IN LIQUIDAZIONE e contro R. D.
con gli Avv.ti PARISI MENNITTI

a scioglimento della riserva assunta all'udienza, ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La ricorrente espone di essere stata assunta dalla convenuta M. SRL. con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e con patto di prova e di essere stata licenziata per giustificato motivo oggettivo inerente una asserita cessazione di attività della datrice di lavoro.

Con l'odierno ricorso, esplicitamente proposto ai sensi della legge n. 92 del 2012, la ricorrente impugna il recesso aziendale invocando la manifesta insussistenza del fatto dedotto come giustificato motivo, nonché la mancata osservanza dell'obbligo di *repêchage*, e chiede al Giudice di accertare l'illegittimità del licenziamento e di condannare la convenuta predetta alla sua reintegrazione e al risarcimento del danno in misura della retribuzione corrente dalla data del licenziamento a quella della effettiva reintegrazione, secondo la previsione dell'articolo 18 della legge n.300 del 1970, come novellato dalla legge n. 92 ultima citata.

In via subordinata, la ricorrente chiede la condanna in solido di tutte le parti convenute al pagamento di una indennità risarcitoria determinata fra 2, 5 e 6 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto.

Si sono costituite le parti convenute, tutte contestando le affermazioni e le pretese avversarie e chiedendo il rigetto del ricorso.

In particolare, le convenute eccepiscono preliminarmente l'inapplicabilità della tutela reale in relazione ai propri limiti dimensionali; nel merito, le parti convenute contestano con articolate argomentazioni le altre censure mosse nel ricorso con riferimento ai vari profili di asserita



illegittimità del recesso aziendale, come dedotti nel ricorso, e concludono chiedendo, comunque, il rigetto di questo.

All'udienza il Giudice, dopo il fallimento del tentativo di conciliazione, ha invitato le parti a discutere sulle eccezioni preliminari e, all'esito si è riservato.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Devono essere valutate, preliminarmente, per la loro portata assorbente e potenzialmente esaustiva, le eccezioni preliminari proposte dalla cooperativa convenuta.

In proposito, deve essere osservato, preliminarmente che le parti convenute deducono, senza essere contestate da controparte, di avere un numero di dipendenti inferiore a 15.

Ciò premesso, va rilevato che, come è noto, la richiamata legge numero 92 del 2012 prevede, al comma 47 dell'art. 1, che il nuovo rito da essa introdotto trova applicazione alle *"controversie aventi ad oggetto l'impugnativa dei licenziamenti nelle ipotesi regolate dall'articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300 e successive modificazioni"*

Ciò posto, va rilevato che la richiamata legge n. 92 del 2012, nel modificare l'articolo 18 della legge numero 300 del 1970, ha previsto, al comma 8 di tale articolo 18, che *"le disposizioni dei commi dal quarto al settimo si applicano al datore di lavoro che... occupa alle sue dipendenze più di 15 lavoratori..."*

La parte ricorrente ha invocato esplicitamente il comma 7 dell'articolo 18 ultimo citato che, con tutta evidenza costituisce fattispecie regolata dal successivo comma 8.

Consegue a ciò, pertanto che deve essere esclusa nel caso di specie l'applicabilità della tutela reintegratoria, per modo che deve essere rilevata l'inammissibilità del ricorso proposto ai sensi dell'articolo 1 comma 48 della legge n. 92 del 2012 ult cit e, conseguentemente, si deve pronunciare il rigetto del ricorso stesso.

Solo in sede di discussione, la difesa di parte ricorrente ha adombrato un carattere discriminatorio del licenziamento, senza peraltro indicare alcun argomento in fatto a fondamento di tale tesi.

Va rilevato, infatti, che né nelle deduzioni svolte ricorso né in sede di discussione sono stati forniti adeguati riferimenti in ordine a un intento discriminatorio nei confronti della ricorrente o una volontà espulsiva in capo alla società convenuta.

La parte ricorrente, inoltre, formula in conclusioni una domanda risarcitoria che, per il riferimento alle mensilità da un minimo di 2,5 a un massimo di 6, parrebbe proposta con riferimento alla tutela obbligatoria posta dalla legge n.604/1966.

In proposito, si osserva che nessuna deduzione viene svolta in ricorso a sostegno di tale domanda.

La stessa, per altro, sarebbe improponibile nella presente sede, posto che il ricorso proposto ai sensi dell'articolo 1 co. 48 della legge n. 92 ult cit riguarda soltanto i licenziamenti assistiti da tutela reale; quella, appunto, considerata nel citato articolo 18.

Le considerazioni che precedono, singolarmente e congiuntamente valutate, sono di per sé sole sufficienti a determinare il rigetto del ricorso e consentono di non procedere alla valutazione delle ulteriori circostanze e difese delle parti.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura ridotta di cui al dispositivo solo in considerazione della qualità delle parti e delle peculiarità della causa,

P.Q.M.

rigetta il ricorso;
condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di causa, liquidate in misura di




€ 500,00 in favore di M
due parti convenute e costituite con unico atto.

Si comunichi
Milano, 4/02/2014

SRL. e di € 700,00 complessivi in favore delle altre

Il Giudice
Pietro Martello



Deposito nella Cancelleria della Sez. Lavoro
del Tribunale Ordinario di Milano

GI 22 FEB. 2014

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Aut. sig. Valeria MOLINARI

